



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*

**Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Commerciali e Turistici**

“Giovanni Falcone”

Viale dell'Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. 081/8665200 e-mail: narc16000g@istruzione.it
Codice Fiscale: 96003720636



Comunità Europea

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Anno Scolastico 2008-2009

**Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio**

INDICE

Premessa	pag. 4
Parte I - Norme comuni	
Art. 1) Orario di apertura e di chiusura dell’edificio scolastico	pag. 4
Art. 2) Accesso all’istituto	pag. 4
Art. 3) Agibilità dei locali e utilizzazione pubblica degli spazi esterni ed interni	pag. 5
Art. 4) Gestione situazioni di sciopero, assenze imprevedute del personale ed emergenze	pag. 5
Art. 5) Divieto di fumo nei locali dell’istituto	pag. 5
Art. 6) Affissione agli albi (d’istituto, docenti, ata, studenti, sindacale)	pag. 6
Art. 7) Orario di ricevimento del D.S, dei suoi collaboratori e degli uffici di segreteria	pag. 6
Art. 8) Modalità di utilizzo degli strumenti, del telefono, del fax e dei cellulari	pag. 6
Parte II - Funzionamento degli organi collegiali	
Art. 9) Disposizioni generali	pag. 7
Art. 10) Convocazione ordinaria e straordinaria degli organi collegiali	pag. 7
Art. 11) Consiglio d’istituto	pag. 7
Art. 12) Collegio dei docenti	pag. 8
Art. 13) Consiglio di classe	pag. 8
Art. 14) Programmazione e coordinamento degli organi collegiali	pag. 9
Art. 15) Elezioni degli organi collegiali	pag. 9
Art. 16) Pubblicità degli atti	pag. 9
Parte III - Funzionamento delle strutture didattiche e degli spazi comuni	
Art. 17) Disposizioni generali	pag. 9
Art. 18) Uso della biblioteca	pag. 10
Art. 19) Uso dei laboratori	pag. 10
Art. 20) Uso dell’aula adibita a palestra	pag. 11
Art. 21) Uso degli spazi interni ed esterni	pag. 11
Parte IV - Gli studenti (norme di vita scolastica)	
Art. 22) Diritti	pag. 11
Art. 23) Doveri	pag. 12
Art. 24) Assemblee di classe, di corso e d’istituto	pag. 12
Art. 25) Comitato studentesco	pag. 13
Parte V - Il personale docente (norme per le attività scolastiche)	
Art. 26) Diritti	pag. 13
Art. 27) Doveri	pag. 13
Parte VI - Il personale ata (norme per i servizi amministrativi, tecnici e ausiliari)	
Art. 28) Diritti	pag. 15
Art. 29) Doveri	pag. 15
Parte VII - Lezioni itineranti, visite guidate e viaggi d’istruzione	
Art. 30) Modalità di attuazione	pag. 15
Parte VIII - Rapporti scuola-famiglia	
Art. 31) Diritti Dei Genitori	pag. 17
Art. 32) Doveri Dei Genitori	pag. 17
Art. 33) Il patto di corresponsabilità	pag. 17
Parte IX - Modifica del regolamento	
Art. 34) Modalità di abrogazione, modifica o integrazione	pag. 19

ALLEGATO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Titolo I - Fonti normative

Art. 1) Fonti normative pag. 19

Titolo II - Premessa

Art. 2) Vita della comunità scolastica pag. 19

Art. 3) Caratteri e finalità del Regolamento di disciplina pag. 19

Titolo III - Diritti e Doveri degli Studenti (artt. 2 e 3 D.P.R. n. 249/98)

Art. 4) Diritti degli Studenti pag. 20

Art. 5) Doveri degli Studenti pag. 20

Titolo IV - Infrazioni disciplinari

Art. 6) Inizio e termine delle lezioni. pag. 21

Art. 7) Assenze pag. 21

Art. 8) Uscita non autorizzata dall' aula e dall'Istituto. pag. 22

Art. 9) Pausa didattica pag. 22

Art. 10) Parcheggio pag. 22

Art. 11) Divieto di fumo nei locali scolastici pag. 22

Art. 12) Uso del telefono cellulare pag. 23

Art. 13) Uso e spaccio di sostanze illecite pag. 23

Art. 14) Risarcimento del danno in caso di danneggiamento volontario pag. 23

Art. 15) Rispetto degli altri pag. 24

Art. 16) Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute pag. 24

Art. 17) Rispetto delle strutture e delle attrezzature pag. 24

Art. 18) Rispetto della privacy pag. 24

Art. 19) Rispetto degli impegni scolastici pag. 24

Art. 20) Alterazione nelle prove di verifica e mancata trasmissione dei risultati alle famiglie. pag. 25

Art. 21) Furto pag. 25

Art. 22) Uso dell'ascensore pag. 25

Art. 23) Uso dei servizi igienici dei Docenti pag. 25

Titolo V - Criteri di valutazione delle sanzioni disciplinari

Art. 24) Elementi di valutazione della gravità pag. 25

Titolo VI Tipologia

Art. 25) Tipologia pag. 25

Titolo VII - Organi

Art. 26) Organi preposti ad irrogare le sanzioni pag. 26

Titolo VIII - Diritto di difesa

Art. 27) Organo di Garanzia pag. 26

Art. 28) Procedimento pag. 26

Art. 29) Impugnativa pag. 27

Titolo IX - Disposizioni finali

Art. 30) Disposizioni finali pag. 27

Appendice Titolo IV - Infrazioni disciplinari e sanzioni pag. 28

PREMESSA

La chiarezza di intenti, in qualsiasi contesto sociale, costituisce il presupposto fondamentale per la realizzazione di rapporti interpersonali improntati al più alto senso civico e democratico.

È in questa precisa direzione che muovono tutte le componenti dell’IPCT “G. Falcone” di Pozzuoli.

L’istituto, quale agenzia formativa organizzata che interagisce con la più vasta comunità sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona umana, ritiene che un ruolo di primaria importanza nell’attuazione dei suoi scopi istituzionali indirizzati all’erogazione di un servizio pubblico di essenziale importanza, venga svolto dalla consapevole acquisizione di norme e regole di vita ad opera di tutti i suoi attori e in primo luogo da parte degli studenti che gli vengono affidati nel segmento più significativo del loro percorso formativo e professionale.

Solo le norme e le regole, difatti, sono garanzia di libertà perché inducono ad una condotta univoca e consentono la realizzazione della vita democratica.

È a scuola che lo studente fa esperienze significative di vita collettiva, utilizza beni e spazi comuni, collabora con i compagni, identifica i diritti e i doveri personali, impara a ritagliarsi il proprio ruolo e a riconoscere quello degli altri.

In altri termini, è proprio a scuola che egli esercita il rispetto di quelle regole tanto necessarie alla sua crescita e a quella degli altri.

Educare e formare non significano quindi solo e unicamente elaborazione del sapere e della cultura, bensì anche e principalmente acquisizione consapevole di valori e di norme di comportamento di validità generale, che consentano il pieno riconoscimento dei diritti primari e delle responsabilità personali.

È nello spirito di valorizzazione della centralità dell’istituzione scolastica che è stato concordato il presente Regolamento di funzionamento che consentirà a tutti indistintamente lo svolgimento ordinato dei propri compiti nonché l’accettazione consapevole delle sanzioni qualora esso venga infranto, nel rispetto della legislazione vigente.

PARTE I NORME COMUNI

ART. 1) ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

L’orario di apertura dell’edificio scolastico viene fissato alle ore 7.45.

Esso tiene conto non solo delle esigenze dell’orario di lavoro del personale ausiliario, amministrativo e tecnico incaricato del primo turno di servizio, ma anche di quelle degli studenti che abitualmente raggiungono la scuola in largo anticipo rispetto all’abituale orario di inizio delle lezioni e che, pertanto, potranno ordinatamente sostare nell’atrio dell’istituto.

L’orario di chiusura dell’edificio scolastico sarà compatibile non solo con gli orari delle attività pomeridiane programmate ma anche e soprattutto con quello giornaliero del corso serale funzionante nell’istituto. Esso pertanto non potrà essere definito rigidamente.

ART. 2) ACCESSO ALL’ISTITUTO

Al personale docente, al personale ata e agli studenti motorizzati l’accesso all’istituto è consentito, a passo d’uomo, previa preventiva autorizzazione del dirigente scolastico. Docenti e non docenti e studenti sono tenuti ad esibire visibilmente sull’autoveicolo il permesso di autorizzazione rilasciato dal dirigente scolastico dietro presentazione di richiesta scritta da parte del soggetto interessato.

L'accesso all'istituto agli utenti e al pubblico è consentito solo dietro presentazione e consegna di un documento di riconoscimento e rilascio di un pass da parte del collaboratore scolastico addetto all'ingresso che avrà l'obbligo di registrare i dati anagrafici di ciascun visitatore estraneo alla scuola sull'apposito registro a tal scopo predisposto.

ART. 3) AGIBILITÀ DEI LOCALI E UTILIZZAZIONE PUBBLICA DEGLI SPAZI ESTERNI ED INTERNI

Tutte le componenti scolastiche hanno diritto di riunione nei locali dell'istituto al di fuori dell'orario delle lezioni. A tal scopo deve essere inoltrata almeno cinque giorni prima della data prefissata, richiesta scritta al dirigente scolastico con l'indicazione dell'orario di svolgimento, dell'o.d.g. e del promotore che si assume ogni forma di responsabilità prevista. Qualora il dirigente scolastico per motivi ostativi non possa concedere l'uso dei locali sarà concordata un'altra data con le modalità comunque di cui in precedenza.

Gli studenti possono utilizzare un'aula loro assegnata al di fuori delle ore di lezione, previa dichiarazione di responsabilità da consegnarsi al dirigente scolastico e compatibilmente con gli orari di apertura e di chiusura della scuola.

Hanno accesso alla scuola le persone, le associazioni e gli Enti che le componenti scolastiche ritengano opportuno invitare alle loro riunioni, purché la loro partecipazione sia autorizzata dal Consiglio d'istituto oppure dal dirigente scolastico, su delega del Consiglio stesso.

L'istituto favorisce tutte le occasioni d'incontro e di collaborazione con altre scuole, nonché con associazioni, Enti, strutture culturali cittadine.

ART. 4) GESTIONE SITUAZIONI DI SCIOPERO, ASSENZE IMPREVISTE DEL PERSONALE ED EMERGENZE

In caso di sciopero del personale della scuola, l'istituto resta comunque aperto anche se non viene garantito il regolare svolgimento delle lezioni. Con ragionevole anticipo le famiglie saranno avvertite tramite opportuna comunicazione agli studenti.

Per esigenze di funzionamento della scuola, possono essere apportati slittamenti nell'orario delle lezioni. La vigilanza è affidata al personale ausiliario non scioperante e ai docenti a disposizione non scioperanti. Nell'eventualità di non poter garantire la vigilanza, il dirigente scolastico può disporre l'uscita anticipata degli studenti.

In caso di assenza imprevista di docenti e di non disponibilità di altri docenti, il dirigente scolastico può concedere ugualmente l'uscita anticipata rispetto al normale orario delle lezioni, con comunicazione scritta sul registro di classe. In tal senso, ad inizio di anno scolastico, i genitori degli studenti minorenni forniranno autorizzazione scritta.

Nei casi di estrema emergenza ed in via del tutto eccezionale e straordinaria, sarà allo stesso modo autorizzata l'uscita anticipata delle classi.

ART. 5) DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'ISTITUTO

In ottemperanza delle disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge n. 584 del 1975 e dell'art. 51 della legge n. 3 del 2003 (tutela della salute dei non fumatori) è tassativamente proibito fumare negli ambienti chiusi della scuola aperti agli utenti e al pubblico.

Tutti sono tenuti al rispetto di tale direttiva. Nei locali dell'istituto sono affissi i cartelli con l'indicazione del divieto.

Fermi restando i compiti di vigilanza che riguardano tutto il personale della scuola, l'accertamento e la contestazione di eventuali trasgressioni che comportano conseguentemente sanzioni di natura pecuniaria e disciplinare, competono esclusivamente al dirigente scolastico e/o ad un suo delegato.

ART. 6) AFFISSIONE AGLI ALBI (D'ISTITUTO, DOCENTI, ATA, STUDENTI, SINDACALE)

Nell'istituto sono attrezzati specifici spazi per le affissioni di manifesti e di comunicazioni. L'affissione dei materiali informativi si può effettuare prima dell'inizio o al termine delle lezioni. Tutto ciò che viene affisso ad uno degli albi previsti dovrà portare l'indicazione del responsabile, essere comunque vistato dal dirigente scolastico o suo delegato mentre una copia del materiale da esporre dovrà essere depositata presso l'ufficio di segreteria adibito al protocollo.

Non è ammessa in nessun modo l'affissione di materiali anonimi.

È assolutamente proibita qualunque affissione al di fuori dagli spazi appositamente consentiti oppure non conforme con la legislazione in vigore. Al dirigente scolastico spetta il controllo nel e del rispetto delle vigenti disposizioni.

Per le affissioni a carattere sindacale vale quanto previsto dalla norma in forza.

ART. 7) ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DEI SUOI COLLABORATORI E DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA

Il dirigente scolastico, i suoi collaboratori e, per quanto di competenza, gli uffici di segreteria sono a disposizione delle diverse componenti dell'istituto per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine didattico, organizzativo ed amministrativo.

Gli orari di ricevimento del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori e degli uffici di segreteria vengono fissati all'inizio di ogni anno scolastico e portati a conoscenza di tutte le componenti mediante affissione all'albo dell'istituto.

In casi del tutto eccezionali e urgenti, sono consentiti ricevimenti al di fuori degli orari prestabili, in seguito a prenotazione telefonica e/o accordi verbali con i soggetti interessati.

Agli studenti non è permesso recarsi negli uffici di segreteria durante le ore di lezione, a meno che non autorizzati da un docente della classe per il disbrigo di faccende di natura prettamente didattica.

ART. 8) MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI, DEL TELEFONO E DEL FAX IN DOTAZIONE DELL'ISTITUTO NONCHÉ DEI CELLULARI

Le modalità di utilizzazione degli strumenti in dotazione della scuola sono definite all'inizio di ogni anno scolastico con una circolare del dirigente scolastico.

È tassativamente vietato usufruire della linea telefonica della scuola per esigenze diverse da quelle di servizio e senza preventiva autorizzazione del dirigente scolastico.

In via del tutto eccezionale e straordinaria, e in ogni modo previa approvazione del dirigente scolastico, è consentito l'uso del telefono fisso al personale della scuola e agli studenti qualora ricorrano le circostanze della gravità e dell'urgenza.

Di ogni telefonata fatta a qualsiasi titolo tra quelli previsti, dovranno essere annotati su un apposito registro a cura del collaboratore scolastico addetto al centralino, il numero telefonico in uscita e il nominativo di chi esegue la telefonata.

È altresì vietato ai sensi della vigente normativa l'uso del cellulare da parte di alunni e docenti durante le ore di lezione. In tutti gli altri casi è comunque proibito far uso di suonerie altisonanti nei locali dell'istituto per non arrecare disturbo alla quiete e al buon andamento della vita scolastica.

PARTE II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 9) DISPOSIZIONI GENERALI

In attesa del riordino degli Organi Collegiali della scuola, coerentemente con il D. lvo n. 59 del 1998 e con il D.P.R. n. 275 del 1999, continuano ad essere ancora in vigore le norme contenute nel D. lvo n. 297 del 1994.

Il funzionamento degli Organi Collegiali è finalizzato pertanto a realizzare, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di tutte le risorse umane coinvolte, la partecipazione alla gestione democratica dell'istituto dando ad esso il carattere di una comunità che interagisce con la più ampia comunità sociale e civile.

Gli Organi Collegiali dell'istituzione scolastica continuano ad essere quindi il Consiglio d'istituto, la Giunta esecutiva, il Collegio dei docenti, i Consigli di classe.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto un apposito processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate progressivamente.

Il Consiglio di istituto è costituito da 19 componenti, ovvero dal dirigente scolastico, membro di diritto, da 8 rappresentanti dei docenti, da 4 rappresentanti degli studenti, da 4 rappresentanti dei genitori, da 2 rappresentanti del personale ata, membri a carica elettiva.

La Giunta esecutiva è costituita 6 membri ovvero dal dirigente scolastico, dal direttore dei sga, da 1 rappresentante del personale docente, da 1 rappresentante degli studenti, da 1 rappresentante dei genitori e da 1 rappresentante del personale ata.

Il Collegio dei docenti è costituito dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio annualmente nella scuola.

I Consigli di classe sono costituiti da tutti i docenti assegnati a ciascuna classe, da 2 rappresentati degli studenti e da 2 rappresentanti dei genitori.

ART. 10) CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ogni organo collegiale si riunisce previa convocazione ed indicazione dei punti posti in discussione all'o.d.g., con preavviso di almeno 5 gg.

Tale preavviso può essere ridotto anche a 2 gg. nei comprovati casi di necessità e di urgenza. Nell'evenienza predetta ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche la comunicazione telefonica a cui farà seguito alla prima occasione utile la consegna agli interessati della relativa convocazione scritta.

ART. 11) CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'istituto definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e di amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti. In particolare, adotta il Piano dell'offerta formativa.

Il Consiglio di istituto è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del dirigente scolastico o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei suoi componenti. Per ogni riunione funge da segretario verbalizzante un membro del Consiglio stesso designato dal Presidente.

Ogni membro ha diritto alla parola su ogni argomento all'o.d.g. per un tempo non superiore a cinque minuti, con diritto di replica di cinque minuti e con diritto, se richiesta, di testuale trascrizione.

Ogni membro del Consiglio può prendere visione del verbale originale ed ottenerne copia, dal nono giorno successivo all'esposizione all'Albo.

Ogni riunione successiva del Consiglio si apre, se richiesta, con la lettura del verbale della seduta precedente, con diritto per ogni membro di esprimere eventuali deduzioni contenute nel tempo massimo di tre minuti.

Eventuali inversioni dei punti all'o.d.g. è deliberata a maggioranza dei presenti.

Ad apertura dei lavori viene fissata dal Presidente la durata massima della seduta.

Le sedute del Consiglio d'istituto sono, ai sensi dell' art. 42 del TU, sino a capienza dei locali, aperte agli elettori delle varie componenti ivi rappresentate, per le parti dell'o.d.g. che non contengano riferimenti o dati personali tutelati dalla riservatezza, ai sensi delle vigenti disposizioni.

I lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta esecutiva, che viene convocata dal suo presidente o su richiesta scritta di due membri, al di fuori dell'orario di servizio. Di ogni riunione viene redatto verbale entro il quinto giorno successivo alla sua conclusione dal direttore SGA, del quale ogni membro può prendere visione su richiesta o nella seduta successiva.

ART. 12) COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei docenti elabora il Piano dell'offerta formativa sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di istituto. Tale organo tuttavia discute e delibera sugli argomenti e sulle materie previsti dalla vigente normativa e, comunque, su quanto altro idoneo e funzionale alla realizzazione degli scopi istituzionali previsti.

Il Collegio dei docenti è convocato dal dirigente scolastico o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei collaboratori del dirigente scolastico da lui a ciò delegato. Il segretario verbalizzante è tenuto a riportare gli elementi di sintesi delle discussioni e delle deliberazioni collegiali contenenti presupposti e/o premesse e dispositivi; i membri dell'organo interessati ad una fedele trascrizione delle proprie manifestazioni di pensiero debbono farne espressa richiesta precisandone oralmente o per iscritto i contenuti.

Ogni membro ha diritto alla parola su ogni argomento all'o.d.g. per un tempo non superiore a cinque minuti, con diritto di replica contenuta entro tre minuti; tali tempi di intervento sono superabili previa autorizzazione del Collegio presa a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione viene redatto entro e non oltre il settimo giorno dalla sua conclusione, processo verbale, che viene letto e approvato nella seduta successiva.

Ogni membro del Collegio può richiedere copia del verbale. Ogni riunione non può superare le quattro ore.

ART. 13) CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe è convocato dal dirigente scolastico o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. Esso è presieduto dal dirigente scolastico o da un docente della classe suo delegato in qualità di coordinatore.

In assenza di entrambi funge da presidente della seduta il docente della classe più anziano di servizio.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un docente membro del Consiglio designato dal dirigente scolastico. Se il docente designato risulta assente, tale incarico viene svolto da altro docente nominato dal presidente.

Ogni membro ha diritto alla parola su ogni argomento all'o.d.g. per un tempo non superiore a cinque minuti, con diritto di replica per un tempo non superiore a tre minuti; tali tempi sono superabili previa autorizzazione del Consiglio, presa a maggioranza.

Del verbale redatto ogni membro può prendere visione dal quinto giorno successivo alla seduta.

ART. 14) PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le riunioni degli Organi Collegiali sono di norma programmate ad inizio di ogni anno scolastico secondo un opportuno calendario, comunque modificabile con congruo preavviso nei casi che presentano i caratteri dell’urgenza e della necessità.

Il coordinamento tra le riunioni del Consiglio di istituto e quelle del Collegio dei docenti spetta al dirigente scolastico o ad un suo collaboratore da lui a ciò delegato.

Le riunioni del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe sono riportate nel Piano annuale delle attività predisposto dal dirigente scolastico ad inizio di ogni anno scolastico e approvato dal competente organo nella prima riunione utile.

Detto piano viene affisso all’albo docenti, è disponibile sul sito web dell’istituto e al contempo è trasmesso anche al direttore SGA per l’opportuna organizzazione del servizio.

ART. 15) ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le elezioni dei membri del Consiglio di istituto e dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe sono disciplinate dai regolamenti ministeriali vigenti.

Le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve le disposizioni ministeriali diverse dal presente articolo.

Per il rinnovo del Consiglio d’istituto, il dirigente scolastico convoca precedentemente l’Assemblea dei genitori in tempo utile ai fini delle presentazioni delle liste.

ART. 16) PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

Gli atti del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe non sono pubblici e pertanto non soggetti in nessun modo all’affissione all’albo dell’istituto.

La pubblicità degli atti del Consiglio d’istituto avviene invece mediante affissione all’Albo della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene entro l’ottavo giorno successivo alla relativa seduta. Ogni atto rimane esposto per un periodo non inferiore ai quindici giorni. I verbali e tutti gli altri atti scritti, preparatori delle sedute e conseguenti alle stesse, ad eccezione di quelli eventualmente dichiarati riservati, sono depositati nell’ufficio di segreteria. L’accesso agli atti è regolato dalla legge n. 241 del 1990.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell’interessato.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DEGLI SPAZI COMUNI INTERNI ED ESTERNI ADIBITI AD ATTIVITÀ FORMATIVE

ART. 17) DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le componenti dell’istituto sono responsabili della buona conservazione delle strutture didattiche in dotazione della scuola e degli spazi interni ed esterni adibiti ad attività formative con relative attrezzature.

Esse sono altresì tenute a collaborare per rendere e conservare gli spazi interni ed esterni puliti ed accoglienti.

Chiunque arrechi intenzionalmente o per negligenza danni a strutture, attrezzature ed altro è tenuto a provvedere al ripristino a sue spese dello stato di conservazione precedente.

ART. 18) USO DELLA BIBLIOTECA

La biblioteca può essere utilizzata da tutte le componenti dell’istituto. Il suo funzionamento è regolato dal dirigente scolastico e dal Consiglio d’istituto ad inizio di ogni anno scolastico e comunicato mediante affissione all’albo dell’istituto, in modo da facilitarne l’uso, laddove possibile, anche in orario pomeridiano.

La consultazione e il prestito agli studenti e al personale tutto sono regolamentati dai docenti responsabili designati dal Collegio dei docenti.

Le proposte di acquisto di libri e di abbonamenti a riviste possono essere avanzate dai singoli utenti e dagli Organi Collegiali al dirigente scolastico che porta l’argomento a ratifica nel primo Consiglio d’istituto utile. L’elenco dei nuovi acquisti e gli ultimi arrivi delle riviste sono esposti in una apposita bacheca della biblioteca.

Non possono essere dati in prestito dizionari, enciclopedie ed opere di consultazione di interesse generale.

I libri sono concessi per un periodo di un mese, le riviste per dieci giorni.

Entro detto termine, i libri e le riviste dovranno essere riconsegnate al personale addetto integre e, comunque, nelle condizioni in cui sono state prese in prestito.

Eventuali danni apportati ai materiali dati in prestito resteranno a carico dell’utente.

Nell’eventualità di mancata restituzione, l’inadempiente verrà sospeso dai prestiti.

Entro il 31 maggio riviste e libri ancora in possesso degli utenti dovranno essere restituiti.

Gli studenti e i docenti delle classi quinte possono accedere al prestito anche oltre tale data. In questo caso la restituzione dovrà avvenire non oltre il termine degli Esami di Stato.

ART. 19) USO DEI LABORATORI

I laboratori in dotazione dell’istituto sono affidati dal dirigente scolastico ad un docente responsabile che si avvarrà dell’aiuto dell’assistente tecnico designato.

Gli studenti possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da un docente o da un assistente tecnico.

L’accesso ai laboratori al di fuori dell’orario di lezione stabilito deve essere concordato con il docente responsabile.

Nei laboratori il comportamento degli studenti deve essere improntato alla massima attenzione, precisione di movimenti e rispetto delle norme antinfortunistiche impartite dal docente.

All’inizio dell’anno scolastico i docenti devono assegnare un posto a ciascun studente il quale ne sarà personalmente responsabile.

All’inizio di ogni lezione ogni studente dovrà controllare che il posto di lavoro a lui assegnato sia in ordine e segnalare eventuali danni o mancanze, al fine di potere accertarne la responsabilità.

Al termine delle attività didattiche ogni posto deve essere lasciato in ordine e le varie attrezzature devono essere riconsegnate al docente responsabile.

L’uso delle macchine, degli strumenti e delle attrezzature è consentito solo per le esercitazioni didattiche e per la manutenzione interna.

Gli studenti non possono manovrare macchine e usare attrezzature se non dietro personale controllo del docente responsabile.

ART. 20) USO DELL’AULA ADIBITA AD ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA

Il trasferimento degli studenti dalla classe all’aula adibita alle attività di educazione fisica e viceversa avviene a cura del rispettivo docente della disciplina.

In tale aula gli studenti devono utilizzare solo gli attrezzi indicati dal docente e il loro comportamento deve essere improntato alla massima attenzione, precisione di movimenti e rispetto delle norme antinfortunistiche impartite dal docente.

Lo studente che per motivi di salute non può partecipare attivamente alla lezione di educazione fisica, deve darne informazione al docente all’inizio dell’ora.

ART. 21) USO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI

Tutte le componenti dell’istituto sono tenute a rispettare gli spazi esterni ed interni dell’edificio scolastico e i suoi arredi e a cooperare affinché sia evitata qualsiasi forma di danneggiamento, manomissione, distruzione e sottrazione.

Ciascuno è direttamente responsabile di qualsiasi danneggiamento arrecato al patrimonio della scuola e chi deteriora o manomette o sottrae apparecchiature, oggetti, arredi, indumenti o locali è tenuto a risarcire il danno la cui entità sarà valutata dal responsabile dell’oggetto in questione o dal Consiglio di Istituto.

Qualora non sia possibile individuare materialmente gli autori del danno, l’onere del risarcimento ricadrà sulla intera classe, previo accertamento delle responsabilità da parte del personale preposto alla vigilanza.

PARTE IV GLI STUDENTI – NORME DI VITA SCOLASTICA

ART. 22) DIRITTI

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, la crescita integrale e l’identità di ciascuno, le inclinazioni personali e il pluralismo delle idee.

Agli studenti viene garantita la tutela e la riservatezza dei dati personali. Essi hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell’istituto.

Gli studenti e le loro associazioni possono partecipare con consapevolezza e responsabilità alla vita della scuola e pertanto formulare richieste, sviluppare tematiche liberamente scelte e realizzare iniziative autonome nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Il dirigente scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi formativi, di organizzazione della scuola, di visite guidate e viaggi d’istruzione, di criteri di valutazione, di adozione dei libri di testo e di acquisto di materiale didattico.

Gli studenti hanno diritto ad una valutazione diretta, tempestiva e trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca ciascuno a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento scolastico.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento e possono esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Agli studenti vengono garantite iniziative concrete di recupero e di sostegno nelle situazioni di disagio ed iniziative di recupero e di prevenzione nelle situazioni di dispersione scolastica.

La scuola favorisce anche servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica.

Gli studenti di cittadinanza non italiana hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale essi appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Durante la permanenza nei locali della scuola agli studenti vengono assicurate la salubrità e la sicurezza degli ambienti e a tutti indistintamente spazi adeguati e strutture congrue.

Gli studenti possono uscire temporaneamente dall'aula a partire dalla fine della seconda ora di lezione, autorizzati dal docente, fatti salvi i casi di necessità e di urgenza.

Agli studenti è garantito il diritto di associazione all'interno della scuola e singolarmente e/o associati essi possono utilizzare i locali per svolgere iniziative a carattere formativo/informativo.

ART. 23) DOVERI

Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità e puntualità le lezioni, a parteciparvi attivamente, ad assolvere assiduamente e puntualmente agli impegni di studio e a portare tutto quanto serve per lo svolgimento dei lavori scolastici.

Essi devono assumere nei confronti di tutte le componenti dell'istituzione scolastica (dirigente scolastico, docenti, non docenti, compagni) lo stesso comportamento corretto e coerente che chiedono per se stessi, nel rispetto dei principi di convivenza democratica e del Regolamento d'istituto durante tutti i momenti della vita scolastica, compresi quelli riservati alle attività intra ed extracurricolari (come partecipazione a progetti, a mostre, a cineforum, a gare sportive, a lezioni itineranti, a visite guidate, a viaggi d'istruzione). Soprattutto durante le anzidette attività gli studenti sono tenuti al rispetto rigoroso delle persone, dei luoghi e degli ambienti, delle disposizioni organizzative e delle norme di sicurezza.

Gli studenti, durante l'intera permanenza a scuola, non possono far uso di telefoni cellulari e/o di video camere e/o di strumenti elettronici non pertinenti con le attività didattiche. Ogni comportamento contrario viene censurato e soggetto quindi a provvedimenti disciplinari.

Gli studenti devono concorrere alla costruzione di un clima positivo nelle relazioni interpersonali ed osservare un linguaggio ed un abbigliamento che non contrastino con le finalità educative proprie della scuola.

Essi sono tenuti ad usare correttamente le strutture, le attrezzature e il materiale didattico e a contribuire alla conservazione dell'edificio e dell'ambiente circostante per non arrecare danni a persone e al patrimonio della scuola.

Gli studenti sono tenuti a condividere la responsabilità di conservare l'ambiente scolastico salubre e accogliente che viene loro garantito e a contribuire alla qualificazione della vita della scuola.

ART. 24) ASSEMBLEE DI CLASSE, DI CORSO E D'ISTITUTO, MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Agli studenti è garantito l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea, a livello di classe, di corso, di istituto.

Le assemblee vengono richieste a norma degli artt. 13 e 14 del d. l.vo n. 297 del 1994.

Gli studenti possono richiedere un'assemblea di classe al mese fatta eccezione per gli ultimi 30 giorni di scuola. La richiesta scritta e firmata dai rappresentanti di classe e dal/dai docente/i nelle cui ore di lezione si svolgerà l'assemblea, deve essere inoltrata al dirigente scolastico con almeno tre giorni di anticipo sulla data prevista con l'indicazione di giorno, ora e ordine del giorno dell'assemblea. I rappresentanti di classe sono tenuti a redigere il verbale dell'assemblea nell'apposito registro. Nel caso

in cui all’assemblea siano invitati soggetti esterni è necessario richiedere l’autorizzazione al Consiglio d’Istituto.

Le assemblee d’istituto vanno richieste e comunicate con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnate dall’ordine del giorno. Nella prima assemblea gli alunni redigeranno un regolamento per il funzionamento delle assemblee che sarà sottoposto al Consiglio d’Istituto. In caso di eccezionale gravità sarà valutata dal dirigente scolastico l’opportunità di concedere un’assemblea straordinaria. I vari tipi di assemblea sono considerati attività scolastica a tutti gli effetti. Alle assemblee possono assistere il dirigente scolastico o un suo delegato. I docenti sono tenuti alla vigilanza degli studenti. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Dell’assemblea deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie.

Le assemblee studentesche costituiscono un momento scolastico particolarmente formativo; è necessario, pertanto, che la presenza degli studenti sia il più possibile consapevole. A tale scopo il Comitato degli studenti o, comunque, l’organismo promotore dell’assemblea, si assumerà il compito di diffondere materiale di informazione riguardante gli argomenti all’ordine del giorno, su cui gli studenti, con l’ausilio degli insegnanti disponibili, possono preventivamente documentarsi.

ART. 25) COMITATO STUDENTESCO

Il Comitato studentesco è formato dai rappresentanti di classe degli studenti. Si convoca al di fuori dell’orario di lezione su richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri. Esprime pareri e formula proposte direttamente ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. Esso partecipa a tutte le iniziative promosse a livello locale, provinciale e regionale.

PARTE V

IL PERSONALE DOCENTE – NORME PER LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

ART. 26) DIRITTI

Il personale docente ha diritto ad un ambiente di lavoro accogliente e salubre.

Ai sensi del vigente CCNL per ogni anno scolastico può fruire di 3 giorni di permesso retribuito e di 6 giorni di ferie anche nei periodi dedicati alle attività didattiche, oltre si intende di 32 giorni più 4 per le festività soppresse durante quelli di sospensione.

Il docente non può chiedere di godere dei 6 giorni di ferie se non ha già fruito dei giorni di permesso retribuito. In entrambi i casi la richiesta va inoltrata al dirigente scolastico, di norma, almeno tre giorni prima della data prestabilita per ovvi motivi organizzativi, eccezion fatta per casi urgenti e opportunamente documentati.

Il personale docente ha diritto ad un orario di servizio che tenga conto degli aspetti didattici e di particolare esigenze che devono essere rappresentate preventivamente al dirigente scolastico.

Al personale docente è concesso l’uso di spazi appositamente predisposti (albi, libro delle comunicazioni, circolari e quanto altro), per ogni iniziativa utile allo svolgimento della funzione.

ART. 27) DOVERI

Il personale docente del corso diurno in servizio alla prima ora di lezione è tenuto ad essere presente in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio della lezione per consentirne il puntuale avvio e pertanto entro e non oltre le 7.55.

Il personale docente del corso serale deve assicurare la sua presenza in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Durante le ore di lezione è affidata ai docenti della classe la vigilanza degli studenti. Nei cambi di classe o in assenza del docente, la vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici del piano.

Il personale docente a disposizione deve permanere nell'istituto per consentire ai collaboratori del dirigente scolastico la sollecita sostituzione dei colleghi assenti o comunque garantire la sua pronta reperibilità.

Per tutta la durata del tempo di ricevimento individuale e collegiale delle famiglie, il personale docente deve essere presente nell'istituto, in quanto obbligo di servizio.

Il docente in servizio nella prima ora di lezione è tenuto a chiedere e a giustificare le assenze degli studenti avendo cura di controllare che non vi siano contraffazioni sul libretto. Ogni cinque assenze consecutive e/o saltuarie dovrà richiedere, al rientro dell'allievo, certificato medico o dichiarazione scritta del genitore.

I docenti sono tenuti a notificare al dirigente scolastico o ad un suo delegato, per eventuali provvedimenti disciplinari, il caso di assenze numerose che impediscano un regolare svolgimento delle lezioni.

Il docente coordinatore di classe dovrà segnalare alla funzione strumentale al POF area 1 i casi di assenze periodiche e/o numerose per gli opportuni provvedimenti del caso.

Il personale docente deve adoperarsi perché gli studenti siano responsabilizzati alla buona tenuta degli ambienti scolastici, rispettino il divieto di fumo e non utilizzino il cellulare durante le ore di lezione.

Nello spirito di collaborazione con la dirigenza, ciascun docente deve vigilare sul comportamento degli studenti anche se non appartenenti alle proprie classi segnalando ai suoi collaboratori i casi di indisciplina e i comportamenti anomali.

I docenti devono cercare di limitare al massimo le uscite degli studenti durante le ore di lezione e devono esigere che al cambio delle ore essi rimangano in classe.

I docenti sono tenuti a registrare sull'apposito modulo predisposto dalla dirigenza l'allontanamento temporaneo degli studenti dall'aula avendo cura di registrare l'ora di uscita e quella del rientro.

Il docente che per motivi gravi e/o urgenti deve allontanarsi momentaneamente dall'aula è tenuto a chiamare un collaboratore scolastico per la vigilanza della classe.

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal Piano annuale delle attività, articolati in attività di insegnamento, attività funzionali all'insegnamento e in attività aggiuntive di insegnamento, come definito nella vigente norma contrattuale.

L'attività di insegnamento si svolge, di norma, in 18 ore settimanali distribuite in 5 giorni.

Ogni docente deve tenere aggiornato il giornale di classe e il proprio registro personale annotando con cura le assenze degli studenti e le attività svolte perché entrambi atti pubblici a tutti gli effetti di legge.

Ogni docente deve registrare la propria presenza in istituto apponendo la propria firma sul registro situato nella sala dei docenti e sul giornale di classe.

Il personale docente non può impartire lezioni private agli studenti delle classi assegnate né può indicare alle famiglie nominativi di docenti cui avviare quelli in difficoltà. Il docente che imparte lezioni private a studenti di altre scuole deve farne comunicazione al dirigente scolastico per ottenerne preventiva autorizzazione.

I docenti sono tenuti ad osservare rigidamente il proprio orario di servizio per non incorrere in responsabilità di tipo penale ed amministrativo in caso di danni agli studenti occorsi per omessa vigilanza.

Il docente che per vari motivi non può raggiungere l'istituto in orario, deve tempestivamente avvisare telefonicamente gli uffici di segreteria precisando la classe, il suo orario di ingresso e il presumibile orario di arrivo. Entro due giorni dall'evento deve formalizzare la richiesta per iscritto ed allegare documento giustificativo o autocertificazione. L'omessa informativa con la conseguente impossibilità di riorganizzazione del servizio, comporterà responsabilità personali per violazione degli obblighi di

servizio e per eventuali incidenti agli studenti. Se il ritardo supera i 10 minuti il dirigente scolastico e/o i suoi collaboratori procederanno alla rapida sostituzione del docente ritardatario. Una volta effettuata la sostituzione, il docente titolare non potrà entrare in classe se non al termine dell'ora di lezione. Tale ora sarà valutata al docente come permesso breve e, in quanto tale, andrà recuperata ai termini di legge. Il docente, che è costretto ad assentarsi dal servizio per motivi di salute, deve farne comunicazione all'istituto con congruo anticipo e comunque entro e non oltre le ore 7.55, per consentire una pronta riorganizzazione del servizio scolastico stesso.

I docenti sono tenuti a garantire agli studenti un servizio di qualità nello svolgimento della loro funzione; in particolar modo devono procedere alla valutazione degli studenti in modo diretto, tempestivo e trasparente, per attivare processi di autovalutazione che conducano ciascuno a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare pertanto il proprio rendimento scolastico.

I docenti sono vincolati dall'obbligo di riservatezza dei dati personali degli studenti trattati nella scuola; al di fuori degli obblighi istituzionali, è fatto divieto di comunicare a terzi i dati suddetti.

PARTE VI

IL PERSONALE ATA – NORME PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E AUSILIARI

ART. 28) DIRITTI

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario ha diritto ad un ambiente di lavoro accogliente e salubre, oltre al costante rispetto della persona e del lavoro svolto. Nella richiesta di assolvimento delle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative ha diritto, inoltre ad essere trattato dall'utenza con disponibilità e cortesia.

ART. 29) DOVERI

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di conservazione dell'ambiente scolastico e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti e contrattuali, in un'ottica di collaborazione e cooperazione con la dirigenza e il corpo docente secondo i rispettivi profili professionali.

La suddivisione del lavoro tra il personale ata viene effettuata in maniera equa mediante ordini di servizio firmati dal dirigente scolastico e dal direttore SGA.

Nel Piano di utilizzazione del personale ata, predisposto dal direttore SGA, sono sintetizzati compiti e mansioni previsti per ciascun unità facente parte dell'organico d'istituto.

All'ingresso dell'istituto e ad ogni piano sono ben riconoscibili gli operatori scolastici in grado di fornire le prime informazioni per la fruizione dei servizi.

PARTE VII

LEZIONI ITINERANTI, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

ART. 30) MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le lezioni itineranti, le visite guidate, e i viaggi d'istruzione costituiscono parte integrante degli interventi didattici curricolari ed extracurricolari contemplati nel POF; tali attività danno luogo ad esperienze formative fondamentali per la crescita integrale della persona degli studenti.

La lezione itinerante si conclude entro l’orario delle lezioni; la visita guidata ha la durata di un’intera giornata; il viaggio d’istruzione prevede almeno un pernottamento.

I viaggi d’istruzione possono avere come destinazione località tanto nazionali quanto estere.

Le lezioni itineranti, le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono oggetto di deliberazione dei Consigli di classe, del Collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto.

La delibera dei Consigli di classe deve indicare le motivazioni didattico-educative di dette attività, il nominativo dei docenti accompagnatori e deve attenersi al tetto di spesa fissato dai competenti organi collegiali. Una particolare attenzione va posta per i tetti di spesa al fine di evitare un elevato aggravio per le famiglie. A tale proposito e limitatamente ai viaggi d’istruzione, il coordinatore di classe o il docente responsabile del viaggio sonderà preventivamente, in forma rigorosamente anonima, la disponibilità in termini di spesa delle famiglie. I Consigli di classe nel proporre le attività avranno cura quindi di accertarsi che il costo non sia elemento discriminante, per cui nell’organizzazione cercheranno di coinvolgere più classi al fine di ridurre le spese di trasporto.

Le lezioni itineranti e le visite guidate, motivate e deliberate dal Consiglio di classe, vengono preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico su delega del Collegio dei docenti. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al dirigente scolastico almeno 7 giorni prima della data prestabilita. Tale domanda, da presentarsi agli uffici della segreteria dovrà contenere le seguenti informazioni:

- classi partecipanti e numero complessivo degli studenti;
- nominativo di un docente referente;
- numero complessivo, nome e qualifica degli accompagnatori;
- meta dell’attività;
- data prevista, orario e luogo di partenza e di ritorno;
- mezzo di trasporto utilizzato;
- programma dettagliato dell’attività;
- autorizzazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

I viaggi d’istruzione prima di essere sottoposti all’approvazione del Consiglio di classe, dovranno essere comunicati agli studenti e alle famiglie per assumerne il parere.

Le lezioni itineranti si possono effettuare durante tutto l’anno scolastico ad eccezione dell’ultimo mese di scuola. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione si possono effettuare da metà ottobre a fine aprile.

Nell’ultimo mese di lezione le uscite sono consentite, di norma, per le sole attività sportive.

Per qualsiasi lezione itinerante o visita guidata o viaggio d’istruzione è prevista la presenza di un docente accompagnatore, preferibilmente della disciplina attinente agli obiettivi dell’attività, ogni 15 alunni, più un altro docente accompagnatore per ogni 1 o 2 studenti diversamente abili.

Gli studenti partecipanti alle attività di cui sopra sono coperti da assicurazione.

I costi dei docenti accompagnatori necessari non coperti dalle gratuità offerte dalle agenzie di viaggio, saranno a carico dell’istituto.

Le spese delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione sono a totale carico degli studenti. Solo in casi di particolare disagio economico, la scuola può decidere di sostenere in tutto o in parte, la spesa, limitatamente alla disponibilità finanziaria dell’apposita dotazione.

Al termine di una visita guidata o di un viaggio d’istruzione il docente referente riferirà al dirigente scolastico sull’andamento dell’attività compilando l’apposito modulo nel quale segnalerà, tra l’altro, gli eventuali inconvenienti occorsi ed evidenzierà la qualità del servizio offerto dall’azienda prescelta.

Nel corso dell’anno scolastico ogni docente non può partecipare a più di un viaggio d’istruzione e a più di due visite guidate. La partecipazione alle lezioni itineranti non è sottoposta ad alcun vincolo.

Per i viaggi d’istruzione all’estero almeno uno dei docenti accompagnatori deve possedere un’ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

I docenti accompagnatori hanno l’obbligo della vigilanza con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato da leggi e norme in vigore al momento della realizzazione dell’attività.

La scelta del mezzo di trasporto è strettamente correlata alla meta prescelta e ai costi previsti.

Tutte le attività previste dal presente articolo devono rigorosamente essere inserite nella programmazione didattica che ciascun Consiglio di classe approva all’inizio dell’anno scolastico. Il numero degli studenti partecipanti non può essere inferiore ai 3/5 del totale degli iscritti e frequentanti. Gli studenti che non partecipano a tali attività hanno l’obbligo della frequenza alle lezioni.

L’organizzazione tecnica di dette attività è compito esclusivo degli uffici di segreteria. Per motivi gestionali il dirigente scolastico può rivedere la calendarizzazione. Per quanto non espressamente riportato, vale la vigente normativa.

Ai sensi della vigente normativa per l’attuazione delle visite guidate e per i viaggi d’istruzione, la scuola effettuerà un’indagine di mercato invitando almeno tre aziende del settore alla presentazione del preventivo. L’aggiudicazione della gara, che sarà disposta anche in presenza di una sola offerta, si baserà su criteri predefiniti di comparazione e sulle garanzie previste dalla legge che l’azienda prescelta fornirà, nonché sull’acquisizione della relativa verbalizzazione curata dal direttore SGA nell’ambito della giunta esecutiva.

PARTE VIII RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

ART. 31) DIRITTI DEI GENITORI

I genitori hanno diritto di:

- essere rispettati nella propria identità personale e nella riservatezza;
- riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordo con il dirigente scolastico;
- conoscere le valutazioni espresse dai docenti relativamente ai loro figli;
- usufruire dei colloqui individuali e generali;
- essere informati sui provvedimenti disciplinari presi nei confronti dei figli.

ART. 32) DOVERI DEI GENITORI

I genitori si impegnano a:

- sostenere concretamente l’impegno formativo della scuola;
- controllare e garantire la regolarità della presenza scolastica dei figli;
- partecipare ai colloqui individuali e alle riunioni di classe e di informarsi sull’andamento scolastico e disciplinare dei figli.

ART. 33) PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

PARTE IX
MODIFICA DEL REGOLAMENTO

ART. 36) MODALITA' DI ABROGAZIONE, MODIFICA O INTEGRAZIONE

Eventuali proposte di abrogazione, modifica o integrazione di uno o più articoli del presente Regolamento possono essere inoltrate al Consiglio d'istituto da chiunque svolga una delle funzioni previste nella scuola. La richiesta deve contenere le motivazioni ed essere corredata dal nuovo testo. Il Consiglio di Istituto può approvare la modifica solo con il consenso di almeno i 2/3 dei presenti. Per quanto non previsto dal presente documento valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente documento è stato approvato nella seduta del Consiglio di istituto del 20 ottobre 2008 verbale n. .

Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

TITOLO I Fonti normative

Art. 1 – Fonti normative

Il Regolamento recepisce i principi di fondo del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “ Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”; del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007; della Nota del 31/07/2008 e ne accoglie le affermazioni di principio basilari.

TITOLO II Premessa

Art. 2 –Vita della comunità scolastica

La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo e di ricerca volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dall’Ordinamento italiano e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, valorizzandone le identità e perseguendo il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’inserimento nella vita attiva.

Art. 3 – Caratteri e finalità del Regolamento di disciplina

Il presente Regolamento si propone di contribuire a determinare un corretto e sereno svolgimento della vita dell’Istituto, in tutte le sue articolazioni didattiche ed extradidattiche.

Lo scopo primario è, pertanto, quello di rendere possibile, e favorire, l’instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica, studenti, docenti e personale Ata.

Gli stessi provvedimenti disciplinari in oggetto posseggono una finalità eminentemente educativa e formativa, tendendo a sviluppare e rafforzare il senso di responsabilità individuale e la cultura della legalità. Il rispetto delle regole rappresenta infatti, l’indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica saranno disciplinati secondo quanto disposto dalla Nota del 31/07/2008, dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e sono sempre adottate dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi superiori ai 15 gg.

Nei giorni di sospensione dalle lezioni lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola e ad impegnarsi in attività di studio e/o di ricerca individuati dall'organo che ha irrogato la sanzione.

Allo studente è offerta l'opportunità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica (ad esempio lavori di manutenzione dell'edificio scolastico o del cortile).

TITOLO III

Diritti e Doveri degli Studenti (artt. 2 e 3 D.P.R. n. 249/98)

Art. 4 – Diritti degli Studenti

- Ricevere una formazione culturale e professionale qualificata.
- Libertà e continuità dell'apprendimento e valorizzazione delle inclinazioni personali.
- Avere la possibilità di esprimere la propria opinione e formulare richieste.
- Avere un'adeguata informazione sul percorso e sui contenuti didattici.
- Avere valutazioni corrette e trasparenti e conoscerne i criteri.
- Essere rispettato come persona dai compagni, dai docenti e da tutto il personale della scuola, nell'esercizio della solidarietà tra tutti i componenti della comunità scolastica e della tutela del diritto alla riservatezza (privacy).
- Poter disporre di un ambiente di studio sereno e favorevole alla concentrazione in una struttura efficiente, funzionale e sicura.
- Poter disporre di adeguate dotazioni scolastiche e strumentazioni tecnologiche.
- Poter usufruire di iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica anche attraverso servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica.
- Esercitare il diritto di riunione, di assemblea, di associazione all'interno della scuola.

Art. 5 - Doveri degli Studenti

- Frequentare i corsi con regolarità, essere puntuale nell'adempimento dei compiti scolastici e studiare costantemente.
- Portare regolarmente il libretto personale e giustificare i ritardi e le assenze puntualmente.
- Presentarsi regolarmente alle verifiche e alle interrogazioni.
- Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, dei compagni e di tutto il personale della scuola lo stesso rispetto che si chiede per se stessi.
- Rispettare le regole dell'Istituto ed invitare i compagni a fare altrettanto.
- Aiutare i compagni e collaborare con loro.
- Non usare il telefono cellulare in nessuna delle sue funzioni.
- Tener pulita e in ordine la classe; non incidere e scrivere su banchi, muri, armadi, etc...
- Utilizzare correttamente le strutture ed aver cura dell'ambiente scolastico, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

- Restituire entro il termine previsto i libri della Biblioteca ed il materiale della scuola preso in prestito.
- Rispettare le norme di igiene collettiva e il divieto di fumare a scuola.
- Attivare un atteggiamento di autovalutazione.
- Individuare i propri punti di forza e di debolezza.
- Migliorare il proprio rendimento.
- Partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola.
- Non sostare nei corridoi, nei bagni o in altri spazi della scuola durante le ore di lezione.
- Utilizzare un abbigliamento consono al decoro e alla vita della scuola.
- Non lasciarsi andare ad effusioni affettive non adeguate alla vita della comunità scolastica negli spazi interni ed esterni dell’Istituto.

TITOLO IV **Infrazioni disciplinari**

Art. 6 – Inizio e termine delle lezioni.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

Le lezioni – il lunedì, il mercoledì ed il giovedì – hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 14.30.

Il martedì ed il venerdì terminano invece alle ore 15.20.

Gli studenti dovranno trovarsi in classe a partire dalle ore 7.55.

Dalle ore 8.10, per non turbare il regolare corso delle lezioni, l’accesso in aula è inderogabilmente vietato fino al termine della lezione in corso.

I permessi di entrata posticipata e uscita anticipata sono rilasciati dalla Dirigenza solo per gravi motivi e su richiesta dei genitori, da presentarsi, salvo casi eccezionali, almeno il giorno prima. L’uscita prima della fine dell’orario normale, è consentita dal Dirigente Scolastico o dal Docente delegato solo in caso di inderogabile, motivata e documentata necessità di improvvisa e imprevedibile impossibilità a concludere l’orario delle lezioni.

Quando la richiesta provenga dalla famiglia, gli studenti potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati da un genitore, previa registrazione dell’autorizzazione su registro di classe.

Quando l’uscita anticipata derivi da gravi necessità dell’organizzazione scolastica (scioperi del personale, necessità organizzative, ecc...) se essa è prevedibile, dovrà essere comunicata alle famiglie per il tramite degli alunni, almeno il giorno prima.

I permessi di ingresso posticipato e di uscita anticipata non possono essere fruiti nell’arco della stessa giornata.

I permessi di uscita anticipata vengono accordati dal D. S. o dai suoi collaboratori in presenza di un genitore o di persona legalmente delegata.

Gli alunni maggiorenni possono produrre la giustificazione di ritardi e la richiesta di uscite anticipate firmate da loro stessi solo a seguito di una preventiva autorizzazione scritta da parte delle famiglie.

L’uscita al termine delle lezioni deve avvenire in modo ordinato a cura dell’insegnante dell’ultima ora, che assiste all’uscita completa degli alunni dalla classe, e con il supporto dei collaboratori scolastici secondo le modalità indicate nel Piano di sicurezza dell’Istituto.

Art. 7 – Assenze

Le assenze dalle lezioni vengono segnate sul registro di classe e sui registri personali dei docenti. Le giustificazioni delle assenze vengono proposte sull’apposito libretto dal genitore che ha depositato la firma; i maggiorenni possono farlo da soli dietro preventiva autorizzazione scritta del genitore.

Le giustificazioni vengono vagliate dall'insegnante della prima ora di lezione; l'alunno giustifica al massimo entro il secondo giorno; al terzo giorno, la sua ammissione in classe gli è consentita solo se accompagnato da un genitore.

I docenti coordinatori di classe hanno il compito di monitorare la frequenza effettiva degli alunni a scuola e di dare tempestive comunicazioni alle famiglie in caso di assenze prolungate o ripetute o non chiaramente giustificate. Per assenze superiori a 5 giorni continuativi dovute a malattia, compresi nel compunto anche quelli festivi, la richiesta di giustificazione dovrà essere accompagnata da certificato medico che dovrà essere depositato dal docente coordinatore all'Ufficio alunni della Segreteria dell'Istituto. In mancanza di certificazione medica lo studente non viene assolutamente ammesso in classe.

Le assenze che superano i cinque giorni consecutivi compresi nel compunto anche quelli festivi per motivi non di salute devono essere giustificate con dichiarazione rilasciata dal genitore.

Art. 8 – Uscita non autorizzata dall' aula e dall'Istituto.

Durante l'orario delle lezioni gli studenti possono uscire temporaneamente dall'aula a partire dalla fine della seconda ora di lezione, ma devono essere forniti del pass rilasciato dal docente.

Agli studenti è consentito di uscire momentaneamente dall'aula fino ad un massimo di tre volte, durante l'orario giornaliero delle lezioni, eccezion fatta per i casi urgenti e motivati. A tal fine i docenti sono tenuti a verbalizzare l'orario di uscita e di rientro in classe di ogni singolo alunno.

Non è consentita l'uscita contemporanea di due o più alunni. Un secondo alunno non può essere autorizzato ad uscire se non per motivi eccezionali fino a quando non è avvenuto il rientro in aula dello studente precedentemente autorizzato ad uscire. Non è consentito allontanarsi dall'aula nei cambi d'ora per consentire al docente che subentra di conoscere assenti e presenti della classe. Non è consentito uscire dall'aula neanche durante l'ultima ora di lezione.

Gli studenti in occasione dell'allontanamento temporaneo dall'aula possono circolare per i corridoi solo per il tempo strettamente necessario.

Durante le ore di lezione non è consentito agli alunni recarsi in altre aule per conferire con altri studenti.

L'accesso alla Presidenza, alla Segreteria e alla Biblioteca è consentito solo negli orari stabiliti.

È fatto assoluto divieti agli alunni di uscire dall'Istituto durante le ore di lezione.

Art. 9 – Pausa didattica

Al termine della quarta ora di lezione, ossia dalle ore 11.30 alle ore 11.45, è consentito agli alunni godere di un pausa didattica al fine di poter consumare un fugace pasto. Per il restante arco della giornata è fatto assoluto divieto agli alunni di consumare cibo o bevande in aula.

L'accesso alle macchinette distributrici è consentito esclusivamente dalle ore 9.55 alle ore 11.45.

Art. 10 - Parcheggio

Al personale docente, al personale ata e agli studenti motorizzati l'accesso all'istituto è consentito, a passo d'uomo, previa preventiva autorizzazione del dirigente scolastico. Docenti e non docenti e studenti sono tenuti ad esibire visibilmente sull'autoveicolo il permesso di autorizzazione rilasciato dal dirigente scolastico dietro presentazione di richiesta scritta da parte del soggetto interessato.

Art. 11 - Divieto di fumo nei locali scolastici

Ai sensi dell'Art.51 della L.n. 3 del 16/01/2003, prevista per il 1/01/2005, ex Art.19 del D.L.n. 266 del 9 /11/2004 è fatto divieto di fumare all'interno dei locali scolastici.

È fatto altresì assoluto divieto di fumare in prossimità delle porta di ingresso dell’Istituto e in qualsiasi area non adibita dal Dirigente Scolastico a tale uso.

In caso di inottemperanza, fatte salve le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, il comportamento dei trasgressori dovrà essere segnalato all’addetto alla Vigilanza e Osservanza del Divieto di Fumo e, per suo tramite, al Dirigente Scolastico al quale compete la contestazione del divieto e l’irrogazione della sanzione. Qualunque operatore della scuola e qualunque studente è tenuto a segnalare all’Ufficio di Dirigenza la violazione del divieto di fumo.

Art. 12 - Uso del telefono cellulare

È tassativamente vietato far uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, in quanto rappresentano un elemento di distrazione sia per chi li usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente.

È altresì vietato un uso improprio del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici, per fare fotografie, riprese video e registrazioni audio.

La scuola garantirà, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e gli studenti, per gravi e urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza, vicepresidenza e di segreteria.

Si ricorre al ritiro temporaneo del telefono cellulare o di qualsiasi altro dispositivo elettronico, con annotazione sul registro di classe, quando tali dispositivi vengono usati impropriamente durante le attività didattiche secondo le seguenti modalità:

- al primo richiamo, il docente ritirerà il dispositivo e l’allievo potrà riaverlo alla fine delle lezioni e/o delle attività didattiche dal Dirigente o dai suoi delegati;
- in caso di recidiva, il dispositivo ritirato all’allievo sarà riconsegnato soltanto ad uno dei genitori dell’allievo;
- a partire dalla terza violazione l’allievo verrà allontanato dalle lezioni per un’intera giornata e verrà escluso dai viaggi di istruzione e dalle visite guidate;
- nel caso l’utilizzo di tali dispositivi elettronici abbia comportato il ricorso a collegamenti esterni o rete di collegamenti con i compagni al fine di diffondere e alterare i risultati delle verifiche il docente proporrà un adeguato provvedimento disciplinare non esclusa la sospensione temporanea dalle lezioni;
- in caso di registrazioni di foto e di filmati e loro diffusione, oltre al ritiro del dispositivo, il Consiglio di Classe è tenuto a deliberare l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni;
- in casi penalmente rilevanti sarà disposta la denuncia all’autorità giudiziaria.

Art. 13 - Uso e spaccio di sostanze illecite

È tassativamente vietato introdurre e far uso di sostanze illecite quali droghe e alcolici all’interno della struttura scolastica. In caso di inottemperanza, fatte salve le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, il comportamento dei trasgressori dovrà essere segnalato ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

Art. 14 – Risarcimento del danno in caso di danneggiamento volontario

Nel caso di atti vandalici, danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, il risarcimento del danno costituisce un fattore di responsabilizzazione nei confronti dei ragazzi e delle famiglie.

Nel caso in cui non si riesca ad individuare l'autore o gli autori delle azioni dannose, saranno chiamati a risarcire tutti gli studenti della classe o del gruppo, presumendo una corresponsabilità del gruppo.

Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo per iscritto, mediante una relazione dettagliata al Dirigente Scolastico. Il Direttore SGA provvederà alla sua quantificazione economica. Il Dirigente Scolastico provvederà a comunicare alla/e famiglia/e l'entità del danno che dovrà essere risarcito alla scuola tramite bollettino di conto corrente postale. Il risarcimento del danno potrà essere convertito in azioni riparatorie, che dovranno essere decise dal Consiglio di Classe.

Art. 15 - Rispetto degli altri

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non danneggi la morale altrui, che garantisca l'armonioso svolgimento delle lezioni e che favorisca le relazioni sociali.

I comportamenti che si caratterizzano come infrazioni alle predette norme sono i seguenti:

- atti di bullismo;
- parole e atteggiamenti lesivi della dignità di studenti, docenti, personale dell'Istituto;
- offese e/ o minacce al dirigente, ai docenti, agli alunni, al personale dell'Istituto;
- parole e/o atteggiamenti consapevolmente tesi a emarginare gli studenti;
- ricorso alla violenza all'interno di una discussione e atti che mettano in pericolo l'incolumità propria o altrui;
- interventi non pertinenti o di disturbo delle lezioni.

Art. 16 – Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non metta a repentaglio la sicurezza e la salute altrui. Pertanto, sulla base dei rischi rilevati, tutti sono obbligati a conoscere e seguire le istruzioni indicate nei segnali di avvertimento.

I comportamenti che si caratterizzano come infrazioni alle predette norme sono i seguenti:

- violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati;
- lancio di oggetti contundenti;
- danneggiamento dei dispositivi di sicurezza.

Art. 17 - Rispetto delle strutture e delle attrezzature

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non danneggi le strutture e le attrezzature didattiche. I comportamenti che si caratterizzano come infrazioni alle predette norme sono i seguenti:

- mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente (aule, corridoi, bagni, scale, cortile, laboratori...);
- incisione di banchi/porte/sedie;
- danneggiamenti delle attrezzature di laboratorio, delle carte geografiche, dei cartelli per la sicurezza, del materiale cartaceo informativo;
- scritte su muri interni ed esterni, porte e banchi.

Art. 18 – Rispetto della privacy

Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme relative alla difesa della privacy. In caso di inottemperanza verrà inflitta un'ammonizione scritta oltre le sanzioni previste dalle norme di legge.

Art. 19 – Rispetto degli impegni scolastici

Gli alunni sono tenuti ad assolvere agli impegni scolastici, al rispetto dei compiti assegnati e a portare i libri di testo, il materiale didattico e le attrezzature indispensabili allo svolgimento della didattica.

Art. 20 – Alterazione delle risposte nelle prove di verifica e mancata trasmissione dei risultati alle famiglie.

Gli alunni non devono mettere in atto comportamenti che ostacolino il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola quali:

- alterazione fraudolenta delle risposte nelle prove di verifica (copiare e/o suggerire);
- mancata trasmissione e/o contraffazione di voti e di comunicazioni tra scuola e famiglia.

Art. 21 - Furto

In caso di sottrazione indebita di beni della scuola, del personale, degli studenti o di persone esterne, è prevista la comunicazione alla famiglia e la denuncia all'autorità competente.

Art. 22 – Uso dell'ascensore

L'uso dell'ascensore dell'Istituto da parte degli allievi è consentito solo nel caso di impedimenti fisici e/o in situazioni di emergenza (es.: intervento del 118).

Art. 23 – Uso dei servizi igienici dei Docenti

È tassativamente vietato agli studenti l'accesso e l'uso dei servizi igienici riservati al personale docente dell'Istituto.

TITOLO V

Criteria di valutazione delle sanzioni disciplinari

Art. 24 – Elementi di valutazione della gravità

Gli elementi di valutazione della gravità sono:

- l'intenzionalità del comportamento;
- la reiterazione della mancanza;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore

TITOLO VI

Tipologia

Art. 25 – Tipologia

Le sanzioni disciplinari da irrogare sono:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta sul registro di classe;
- convocazione della famiglia;
- sospensione dalla partecipazione ad una o più visite guidate e viaggi di istruzione;
- allontanamento temporaneo dalle lezioni, da un minimo di 1 fino ad un massimo di 15 giorni per ciascuna sanzione;
- allontanamento temporaneo dalle lezioni oltre i 15 giorni;
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato;
- segnalazione alle autorità competenti là dove la norma lo prevede.

Al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica, è fatto obbligo alla scuola di mantenere, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i genitori anche durante il periodo di allontanamento temporaneo dalle lezioni. .

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

TITOLO VII

Organi

Art. 26 – Organi preposti ad irrogare le sanzioni

Gli organi preposti ad irrogare i provvedimenti disciplinari sono:

- Docente
- Dirigente Scolastico
- Consiglio di Classe
- Consiglio di Istituto

TITOLO VIII

Diritto di difesa

Art. 27 – Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è composto da n. 4 membri: il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori.

I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi nei seguenti casi:

- assenza di uno o più membri all'adozione del provvedimento disciplinare impugnato;
- eventuale coinvolgimento dei membri effettivi, quali attori o controparte, nel caso di cui trattasi;
- partecipazione di uno o più membri all'adozione del provvedimento disciplinare impugnato.

Art. 28 - Procedimento

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le sue ragioni.

Nell'eventualità si ipotizzi la sanzione che preveda l'allontanamento temporaneo dell'allievo dalla comunità scolastica, il Consiglio di Classe coinvolto verrà tempestivamente convocato nell'arco di 48 ore; preliminarmente il Dirigente Scolastico convocherà lo studente al fine di garantirgli il diritto di difesa e il diritto a produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. L'alunno può scegliere di essere accompagnato dai genitori.

Le votazioni, all'interno del Consiglio di Classe, si effettuano per appello nominale. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il provvedimento irrogato deve essere motivato e comunicato integralmente per iscritto ai genitori dell'alunno.

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio assegna il voto di condotta, anche tenendo conto delle punizioni disciplinari inflitte allo studente.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 29 - Impugnativa

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari implicanti l'allontanamento dalla comunità scolastica e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'Art. 328, commi 2 e 4 del D.L.gs. 16 aprile 1994 n. 297; il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”; il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007; la Nota del 31/07/2008. L'alunno potrà, pertanto, presentare, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione ricorso avverso le decisioni adottate dai Consigli di classe e dal Consiglio di Istituto all'Organo di Garanzia interno. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 Comma 1 del D.P.R n.235 del 21/11/2007. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

TITOLO IX Disposizioni finali

Art. 30 – Disposizioni finali

Il Regolamento della scuola è adottato o modificato previa consultazione degli studenti, a seguito di apposita delibera degli OO.CC. della scuola. Il presente Regolamento è posto a disposizione in ciascuna classe dell'Istituto.

**Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio**

APPENDICE TITOLO IV
Infrazioni disciplinari e sanzioni

DOVERI	DESCRIZIONE DELL'INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANI SANZIONATORI
Art. 6 - Inizio e termine delle lezioni	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo ingiustificato, reiterato, sistematico e non documentato e superiore a tre. - Ritardi al rientro in classe o assenza al cambio dell'ora 	<ul style="list-style-type: none"> - Convocazione della famiglia. - Ammonizione scritta. - Allontanamento temporaneo dalle lezioni per 1 giorno (se reiterato). 	<p>Coordinatore di Classe.</p> <p>Docente. Coordinatore di Classe su delega del Consiglio di Classe.</p>
Art.7 Assenze	<ul style="list-style-type: none"> - Elevato numero di assenze saltuarie. - Assenze ingiustificate. - Assenze strategiche. - Assenze oltre i 5 giorni non giustificate da certificato medico o autocertificazione del genitore 	<ul style="list-style-type: none"> - Convocazione della famiglia. - Convocazione della famiglia. - Convocazione della famiglia. - Allontanamento temporaneo dalle lezioni e convocazione della famiglia. 	<p>Coordinatore di Classe.</p> <p>Coordinatore di Classe.</p> <p>Coordinatore di Classe.</p> <p>Coordinatore di Classe.</p>
Art. 8 – Uscita non autorizzata dall'aula e dall'Istituto	<p>Allontanamento non autorizzato dall'aula o dal luogo di svolgimento delle attività didattiche durante l'orario scolastico.</p> <p>Uscita dall'Istituto senza autorizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta. - Allontanamento temporaneo dalle lezioni per 1 giorno (se reiterato). - Convocazione della famiglia ed allontanamento dalla comunità scolastica per 5 giorni. 	<p>Docente. Coordinatore di Classe su delega del Consiglio di Classe.</p> <p>Consiglio di Classe.</p>
Art. 9 – Pausa didattica	<p>Consumazione di cibo o bevande in aula al di fuori dell'orario consentito.</p> <p>Accesso alle macchinette distributrici al di fuori dell'orario consentito.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale. - Ammonizione scritta (se reiterato). - Richiamo verbale. - Ammonizione scritta (se reiterato). 	<p>Docente. Docente.</p> <p>Docente su segnalazione di un Collaboratore Scolastico.</p>

Istituto professionale per i servizi commerciale e turistici “G. Falcone”

<p>Art. 11 – Divieto di fumo nei locali scolastici</p>	<p>Violazione del divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree esterne non autorizzate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale. - Ammonizione scritta. - Allontanamento temporaneo dalle lezioni per 1 giorno (se reiterato). - Sanzioni previste dalle norme di legge. 	<p>Docente su segnalazione di un Collaboratore Scolastico.</p> <p>Docente su segnalazione di un Collaboratore Scolastico.</p> <p>Coordinatore di Classe su delega del Consiglio di Classe.</p> <p>Addetto alla Vigilanza e Osservanza del Divieto di Fumo.</p>
<p>Art. 12- Uso del telefono cellulare</p>	<p>Violazione del divieto di uso del telefono cellulare in ognuna delle sue funzioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Al primo richiamo, ritiro del dispositivo e consegna all’allievo alla fine delle lezioni e/o delle attività didattiche dal Dirigente o dai suoi delegati. - In caso di recidiva, ritiro del dispositivo e consegna ai genitori dal Dirigente o dai suoi delegati. - A partire dalla quinta violazione allontanamento dell’allievo dalle lezioni per 1 giorno. - In caso di registrazioni di foto e di filmati e loro diffusione, oltre al ritiro del dispositivo, allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni ed esclusione dai viaggi di istruzione e dalle visite guidate. - In casi penalmente rilevanti sarà disposta la denuncia all’autorità giudiziaria. 	<p>Docente. Dirigente Scolastico.</p> <p>Docente. Dirigente Scolastico.</p> <p>Coordinatore di Classe su delega del Consiglio di Classe.</p> <p>Consiglio di Classe; Consiglio di Istituto.</p> <p>Dirigente Scolastico.</p>
<p>Art. 13- Uso e spaccio di sostanze illecite</p>	<p>Violazione del divieto di introduzione e uso di sostanze illecite</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni. - In casi penalmente rilevanti sarà disposta la denuncia all’autorità giudiziaria. 	<p>Consiglio di Classe; Consiglio di Istituto.</p> <p>Dirigente Scolastico.</p>

Istituto professionale per i servizi commerciale e turistici “G. Falcone”

Artt. 14-17 Danneggiamento volontario ai beni e alle strutture scolastiche	Danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature e agli effetti personali di compagni e personale della scuola	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta e risarcimento e/o riparazione del danno. - Allontanamento temporaneo dalle lezioni per 1 giorno (se reiterato). 	<p>Dirigente Scolastico; DSGA</p> <p>Coordinatore di Classe su delega del Consiglio di Classe.</p>
Art. 15 – Rispetto degli altri	Comportamento scorretto, lesivo, offensivo e/o intimidatorio, ricorso al linguaggio volgare e/o blasfemo e provocatorio nei confronti dei compagni e/o del personale scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta. - Allontanamento temporaneo per 1 giorno. - Allontanamento temporaneo fino a 15 giorni. - Allontanamento temporaneo oltre i 15 giorni, se reiterato non ammissione allo scrutinio finale. - Segnalazione all'autorità competente 	<p>Docente</p> <p>Coordinatore di Classe su delega del Consiglio di Classe.</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p> <p>Dirigente Scolastico</p>
Art. 16 – Rispetto delle norme di sicurezza e salute	Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta. - Allontanamento temporaneo per 1 giorno. - Allontanamento temporaneo fino a 15 giorni. - Allontanamento temporaneo oltre i 15 giorni, se reiterato non ammissione allo scrutinio finale. - Sanzioni previste dalle norme di legge 	<p>Docente o Dirigente Scolastico anche su segnalazione di terzi.</p> <p>Coordinatore di Classe su delega del Consiglio di Classe.</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p> <p>Dirigente Scolastico</p>

Istituto professionale per i servizi commerciale e turistici “G. Falcone”

Art. 18 – Rispetto della Privacy	Inottemperanza alla norma relativa alla difesa della privacy	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta. - Allontanamento temporaneo per 1 giorno. - Allontanamento temporaneo fino a 15 giorni. - Allontanamento temporaneo oltre i 15 giorni, se reiterato non ammissione allo scrutinio finale. - Sanzioni previste dalle norme di legge 	<p>Docente o Dirigente Scolastico anche su segnalazione di terzi.</p> <p>Coordinatore di Classe su delega del Consiglio di Classe.</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p> <p>Dirigente Scolastico</p>
Art. 19 – Rispetto degli impegni scolastici	<p>Reiterato mancato assolvimento dei doveri scolastici.</p> <p>Disturbo delle lezioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale. - Ammonizione scritta (se reiterato). - Richiamo verbale. - Ammonizione scritta. - Convocazione della famiglia. - Allontanamento per un giorno (se reiterato). 	<p>Docente</p> <p>Docente</p> <p>Docente.</p> <p>Docente.</p> <p>Coordinatore di Classe.</p> <p>Coordinatore di Classe su delega del Consiglio di Classe.</p>
Art. 20 – Alterazione delle risposte nelle prove di verifica e mancata e/o alterata trasmissione dei risultati scolastici alle famiglie	Alterazione fraudolenta delle risposte nelle prove di verifica e mancata e/o alterata trasmissione dei risultati scolastici alle famiglie.	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta. - Convocazione della famiglia. - Penalizzazione nella valutazione. 	<p>Docente.</p> <p>Coordinatore di Classe.</p> <p>Consiglio di Classe</p>
Art. 21 – Furto	Sottrazione indebita di beni della scuola, del personale, dei compagni e/o di persone esterne	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione alla famiglia. - Allontanamento temporaneo oltre i 15 giorni. - Denuncia all’ autorità competente. 	<p>Coordinatore di Classe.</p> <p>Consiglio di Istituto</p> <p>Dirigente Scolastico</p>
Art. 23 – Servizi igienici dei docenti	Uso dei servizi igienici riservati al personale docente	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale. - Ammonizione scritta e convocazione della famiglia. 	<p>Dirigente Scolastico.</p> <p>Docente</p>

**Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio**